

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1258

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAPPULLA, ALBANELLA, BELLANOVA, BIONDELLI, CAPONE,  
CARNEVALI, D'INCECCO, GASPARINI, PATRIARCA, SIMONI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro

*Presentata il 24 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ultimi dati ufficialmente disponibili, riferiti al 2011, confermano un andamento decrescente degli infortuni sul lavoro che è in atto nel nostro Paese dalla fine degli anni sessanta. Tuttavia, si tratta di cifre ancora allarmanti, 725.000 infortuni avvenuti e denunciati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e 920 morti sul lavoro, che richiedono il massimo sforzo delle diverse istituzioni pubbliche preposte alla prevenzione e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, così come necessitano di una particolare attenzione e analisi delle stesse istituzioni per individuare le soluzioni più efficaci a garantire l'integrità e la vita dei lavoratori.

Al tempo stesso non si può non correlare la diminuzione degli incidenti sul lavoro e dei decessi con il protrarsi della fase recessiva che sta colpendo l'Italia dal 2009, con gravi ricadute sul numero degli occupati, sul numero complessivo delle ore lavorate, soprattutto in specifici settori produttivi, nonché sul diffondersi di rapporti di lavoro atipici o precari.

Meritoriamente, nel corso della XV e della XVI legislatura, il Senato della Repubblica ha provveduto all'istituzione di apposite Commissioni parlamentari di inchiesta che hanno svolto un proficuo lavoro e hanno fornito importanti indicazioni e proposte per migliorare il nostro ordinamento e per delineare modelli organizzativi più efficaci ed efficienti di

prevenzione e di tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori.

Riteniamo indispensabile non disperdere tale lavoro, svolgendo una costante verifica del grado di recepimento delle indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari di inchiesta nel corso delle passate legislature e ribadendo la necessità dell'istituzione di un organismo analogo anche nel nuovo Parlamento, ma che preveda anche il coinvolgimento e il contributo dei componenti della Camera dei deputati.

Pertanto, la presente proposta di legge si prefigge lo scopo di istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

La Costituzione prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando i diritti alla vita, alla salute e alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona.

Tale circostanza sembra invero di per sé sufficiente perché, in questa legislatura, il Parlamento tutto sia coinvolto, attraverso un apposito organismo bicamerale, nella funzione di vigilanza e di inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie in cui si svolge l'attività lavorativa nel nostro Paese.

Come già ricordato, il fenomeno degli infortuni sul lavoro sembra infatti non voler trovare esaurimento, né sembra muovere verso una tale direzione il sempre più massiccio ricorso a nuove tecnologie e a nuovi metodi di lavoro, che sempre meno comportano l'impegno fisico dell'uomo; allo stesso tempo, appaiono necessarie una riflessione e una verifica specifiche sull'impatto delle nuove forme di organizzazione del lavoro e, in particolare, del diffondersi dei cosiddetti « contratti atipici e a tempo determinato » nonché di una sostanziale e progressiva deregolamentazione del mercato del lavoro, sull'andamento del fenomeno degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori, spesso visti come meri fattori di costo.

È sulla base di tali premesse che si propone, dunque, di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che tenda

a fare luce sul fenomeno e sulle cause che nel tempo lo hanno determinato e lo alimentano, al fine di suggerire gli strumenti per combatterlo e limitarne l'incidenza.

Sulla falsariga delle esperienze passate, la presente proposta di legge intende attribuire all'istituenda Commissione il compito di accertare i seguenti temi:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette « morti bianche », alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, verificando eventuali differenze d'incidenza tra i sessi e individuando, altresì, le aree geografiche e i settori economici in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alle loro protezione ed esposizione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

d) il livello di applicazione della normativa in materia antinfortunistica e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all'incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

e) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'applicazione della normativa in materia antinfortunistica e l'efficacia dei controlli svolti;

f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica e, in particolare, sul Servizio sanitario nazionale;

g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi possano essere proposti ai fini della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;

*h)* l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate, direttamente o indirettamente, dalla criminalità organizzata;

*i)* la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente in favore dei

lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

Certi dell'ampia condivisione che la presente proposta di legge potrà registrare, se ne auspica un sollecito esame in entrambi i rami del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro).*

1. È istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero degli infortuni mortali cosiddetti « morti bianche », alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, verificando eventuali differenze d'incidenza tra i sessi e individuando, altresì, le aree geografiche e i settori economici in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

d) il livello di applicazione della normativa in materia antinfortunistica e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all'incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

e) l'idoneità dell'organizzazione degli uffici addetti all'applicazione della normativa in materia antinfortunistica e l'efficacia dei controlli svolti;

f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, e, in particolare, sul Servizio sanitario nazionale;

g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi possano essere proposti ai fini della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;

h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate, direttamente o indirettamente, dalla criminalità organizzata;

i) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

#### ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due vicepresidenti e due segretari.

#### ART. 3.

*(Poteri della Commissione).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritiene necessarie.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

## ART. 4.

*(Organizzazione interna).*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nell'importo massimo di 300.000 euro annui.

3. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni volta ne ravvisa la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0017650\*